



# L'apprendistato nella Regione Piemonte dopo il Jobs Act

di Alessia Battaglia

**Tag:** #Apprendistato #Piemonte #JobsAct

La Regione Piemonte, con [Deliberazione di Giunta Regionale del 22 febbraio 2016, n. 26-2946](#) ha provveduto a dotarsi di una propria disciplina in materia di apprendistato, normando tanto il I, quanto il II e III livello in conformità con le disposizioni nazionali contenute nel d. lgs. n. 81/2015.

La deliberazione in oggetto si occupa prima dell'apprendistato professionalizzante e, successivamente, si dedica alla disciplina comune dell'apprendistato nel sistema duale per poi procedere, infine, con discipline differenziate a seconda del titolo da conseguire.

## Apprendistato di I livello

Le disposizioni sull'apprendistato di I livello in Regione Piemonte sono ricavabili dalla sezione della Delibera relativa all'apprendistato nel sistema duale e dalle successive sezioni dedicate al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore, del certificato di specializzazione tecnica superiore e del diploma di istruzione tecnica superiore.

I punti principali della disciplina sono i seguenti:

- **Titoli conseguibili**
  - Qualifica e diploma professionale (IeFP);
  - Diploma di istruzione secondaria superiore;
  - Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).
  
- **Età dei destinatari e requisiti**
  - Giovani dai **15 ai 25 anni** in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
  - Per il conseguimento del **certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)**, i destinatari sono giovani dai 15 ai 25 anni in possesso di:
    - Diploma professionale di tecnico;
    - Diploma di istruzione secondaria superiore;
    - Requisiti per l'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali
    - Certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

- **Durata massima**

- **3 anni** per il conseguimento della qualifica professionale → **prorogabile** di 1 anno max a prescindere dal conseguimento del titolo di studio;
- **4 anni** per il conseguimento del diploma professionale → **prorogabile** di 1 anno max a prescindere dal conseguimento del titolo di studio;
- **2 anni** per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore → **prorogabile** di 1 anno max solo nel caso in cui **non** sia stato conseguito il diploma al termine del percorso formativo;
- **1 anno** per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore → **prorogabile** di 1 anno max solo nel caso in cui **non** sia stato conseguito il certificato al termine del percorso.

- **Formazione**

- Per il conseguimento della **qualifica professionale** le ore di formazione annue sono **990**, così ripartite:
  - **440 ore** di formazione esterna da svolgere presso l'istituzione formativa;
  - **550 ore** di formazione interna da svolgere presso il datore di lavoro;
  - In caso di **proroga** del contratto, la durata della formazione interna è di **80 ore**.
- Per il conseguimento del **diploma professionale** le ore di formazione annua sono **790**, così ripartite:
  - **360 ore** di formazione esterna da svolgere presso l'istituzione formativa;
  - **430 ore** di formazione interna da svolgere presso il datore di lavoro;
  - In caso di **proroga** del contratto, la durata della formazione interna è di **80 ore**.
- Per il conseguimento del **diploma di istruzione secondaria superiore**, la durata annua si differenzia a seconda della tipologia di Istituto presso il quale si consegue il diploma ed è commisurata ai percorsi di IV e V anno. La Deliberazione regionale riporta una tabella con le ore annue complessive per ogni istituto, nonché la differenziazione in ore di formazione esterna ed interna:

Tipologia di percorso scolastico	Durate annue in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna presso la scuola	Formazione interna presso il datore di lavoro
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI	1.056	660	396
LICEI ARTISTICI	1.155	726	429
LICEI CLASSICI	1.023	660	363
LICEI SCIENTIFICI E LINGUISTICI	990	627	363
LICEI MUSICALI E COREUTICI	1.056	660	396

La deliberazione riporta poi anche la ripartizione delle ore di formazione nell'ambito delle settimane del calendario scolastico nel modo seguente:

33

Tipologia di percorso scolastico	Durate settimanali in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna presso la scuola	Formazione interna presso il datore di lavoro
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI	32	20	12
LICEI ARTISTICI	35	22	13
LICEI CLASSICI	31	20	11
LICEI SCIENTIFICI E LINGUISTICI	30	19	11
LICEI MUSICALI E COREUTICI	32	20	12

- Per il conseguimento del **certificato di specializzazione tecnica superiore** le ore annue di formazione sono 800 o 1000 (a seconda del titolo di studio di cui si è già in possesso), così suddivise:
    - **400 ore** di formazione esterna da svolgere presso l'istituzione formativa;
    - **400 o 600 ore** di formazione interna da svolgere presso l'impresa.
  - L'apprendista, al termine di ciascuna annualità, e ai fini dell'ammissione all'annualità successiva, deve aver frequentato **almeno i tre quarti** sia della formazione esterna che interna previste dal PFI.
- **Retribuzione**
    - Il datore di lavoro è **esonero** dall'obbligo retributivo per le ore di formazione esterna svolte dall'apprendista.
    - La retribuzione delle ore di formazione interna deve essere pari al **10%** di quella dovuta.
  - **Aspetti contrattuali**
    - Al contratto di apprendistato di I livello è necessario che si affianchino:
      - Un **protocollo** tra *istituzione formativa* e *datore di lavoro* che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione esterna ed interna all'impresa, redatto sulla base del modello allegato al D.M. del 12 ottobre 2015
      - Il **piano formativo individuale** definito dall'*istituzione formativa* con il coinvolgimento del datore di lavoro, redatto sulla base dello schema allegato al D.M. 12 ottobre 2015.
  - **Modalità di selezione degli apprendisti**
    - La selezione degli apprendisti è effettuata dal **datore di lavoro**, sentito il **parere** dell'istituzione formativa, mediante, alternativamente:
      - Somministrazione di questionari di orientamento professionale e colloqui individuali;
      - Attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro;
      - Tirocinio.
  - **Trasformazione in apprendistato professionalizzante**

- È possibile trasformare il contratto di apprendistato di I livello in contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, nel caso in cui l'apprendista abbia conseguito:
  - La qualifica o il diploma professionale;
  - Il diploma di istruzione secondaria superiore.
- La durata complessiva dei due periodi non può eccedere quella individuata dai contratti collettivi

## **Apprendistato di II livello**

La disciplina dell'apprendistato di II livello è la prima di cui si occupa la Deliberazione regionale e si caratterizza per una ripartizione molto dettagliata delle ore di formazione esterna che vengono suddivise in moduli, articolati a loro volta in Unità Formative, ossia in aree tematiche di approfondimento.

Le principali caratteristiche della normativa sono le seguenti:

- **Titoli conseguibili**
  - Qualificazione professionale ai fini contrattuali.
- **Requisiti dei destinatari**
  - Giovani **dai 18 ai 29 anni, 17** se già in possesso di una qualifica professionale;
  - Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.
- **Durata massima**
  - **3 anni;**
  - **5 anni** per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano.
- **Formazione**
  - La formazione **tecnico-professionale** è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. La durata e le modalità di erogazione sono stabilite da accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali;
  - La **formazione di base e trasversale** è erogata dalla Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili e sulla base di determinati principi e presenta le seguenti caratteristiche:
    - È **obbligatoria** solo nella misura in cui sia **realmente disponibile** per il datore di lavoro e per l'apprendista o se sia definita obbligatoria, in via sussidiaria e cedevole, dalla disciplina contrattuale vigente che, in tal caso, prevederà durata, contenuti e modalità di realizzazione;
    - È disponibile solo relativamente a contratti di apprendistato professionalizzante della durata di **almeno 12 mesi;**
    - I soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica devono essere **accreditati** per la formazione ai sensi della normativa regionale vigente;
    - Può essere erogata **direttamente dal datore di lavoro**, anche avvalendosi di soggetti terzi, purchè il datore di lavoro presenti i requisiti richiesti dalla legge e non sarà oggetto di finanziamento pubblico;

- La **durata complessiva** varia in relazione al titolo di studio posseduto ed è pari a:
  - **120 ore** se l'apprendista è privo di titolo o in possesso della licenza media;
  - **80 ore** se l'apprendista è in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado;
  - **40 ore** se l'apprendista è in possesso di laurea o di titoli superiori.

Essa è, inoltre, articolata come segue:

Titolo di studio	Durata percorso	Moduli	UF	Durata moduli	Sede	Note
Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di primo grado	120 ore	Mod 1	UF1 + UF2	40 ore	Istituzione formativa	
		Mod 2	A scelta tra UF4/UF6	40 ore	Istituzione formativa	
		Mod 3*	UF3	40 ore	Datore di lavoro	*Il Modulo 3 può essere sostituito da un'ulteriore edizione del Modulo 2, con contenuti differenti
Titolo di scuola secondaria di secondo grado	80 ore	Mod 1	UF1 + UF2	40 ore	Istituzione formativa	
		Mod 3*	UF3	40 ore	Datore di lavoro	*Il Modulo 3 può essere sostituito dal Modulo 2
Titolo di laurea o titoli superiori	40 ore	Mod 1	UF1 + UF2	40 ore	Istituzione formativa	

### Apprendistato di III livello

Come per il primo livello, anche la disciplina dell'apprendistato di III livello è ricavabile dalla Sezione generale relativa al sistema duale, a cui si affianca la disciplina contenuta nelle Sezioni relative all'apprendistato per il conseguimento del Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS), dei titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), della laurea triennale e magistrale, del master di I e III livello, del dottorato di ricerca, per l'attività di ricerca e per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

La disciplina è così articolata:

- **Titoli conseguibili e attività svolgibili**
  - Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS);
  - Titoli di studio di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  - Laurea triennale e magistrale;

- Master di I e II livello;
- Dottorato di ricerca;
- Attività di ricerca;
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

• **Destinatari, requisiti e durata**

- L'apprendistato di III livello si rivolge a giovani tra i **18 e i 29 anni**. I requisiti per l'attuazione del contratto e la durata massima variano in relazione al titolo da conseguire:

<b>Requisiti per l'accesso e durata massima apprendistato III livello Piemonte</b>		
	<b>Requisiti</b>	<b>Durata massima</b>
<b>ITS</b>	Titoli di istruzione di livello secondario, già iscritti a corsi di ITS e che abbiano frequentato con profitto i primi due semestri del corso	1 o 2 anni, a seconda che il corso sia articolato su una o due annualità.
<b>AFAM</b>	Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio	3 anni
<b>Laurea</b>	Un determinato numero di CFU, variabile a seconda del tipo di laurea da conseguire	2 anni
<b>Master</b>	Laurea triennale o magistrale, a seconda che il Master sia di I o II livello	2 anni
<b>Dottorato</b>	Ammissione o inserimento già effettuato in corsi di Dottorato di Ricerca	5 anni
<b>Attività di ricerca</b>	Laurea magistrale o titoli superiori	3 anni
<b>Praticantato</b>	Requisiti richiesti dalla normativa vigente dei singoli ordini professionali;	Definita in rapporto al <b>conseguimento dell'attestato di compiuta pratica</b> per l'ammissione all'esame di Stato.

- **Formazione**

<b>Distribuzione ore formazione interna ed esterna apprendistato III livello Piemonte</b>		
	<b>Formazione interna annua</b>	<b>Formazione esterna annua</b>
<b>ITS</b>	750 ore	150 ore
<b>AFAM</b>	Pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna	Non superiore al 60% delle ore impiegate nelle lezioni frontali
<b>Laurea</b>	Minimo 40% della durata degli insegnamenti previsti	Massimo 60% della durata degli insegnamenti previsti
<b>Master</b>	1100 ore	400 ore, prolungabili di 50 ore
<b>Dottorato</b>	N.D.	N.D.
<b>Attività di ricerca</b>	Non inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto	Non obbligatoria
<b>Praticantato</b>	Non inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto	Non obbligatoria

- **Retribuzione**

- Il datore di lavoro è **esonerato** dall'obbligo retributivo per le ore di formazione esterna svolte dall'apprendista;
- La retribuzione delle ore di formazione interna deve essere pari al **10%** di quella dovuta.

- **Aspetti contrattuali**

- Al contratto di apprendistato di I livello è necessario che si affianchino:
  - Un **protocollo** tra *istituzione formativa* e *datore di lavoro* che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione esterna ed interna all'impresa, redatto sulla base del modello allegato al D.M. del 12 ottobre 2015;
  - Il **piano formativo individuale** definito dall'*istituzione formativa* con il coinvolgimento del datore di lavoro, redatto sulla base dello schema allegato al D.M. 12 ottobre 2015.

*Alessia Battaglia*

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro  
Università degli Studi di Bergamo

 @\_alebattaglia